



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione N. 102 del 24/07/2024
della GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: D.Lgs 24 del 10 marzo 2023. Nuova procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica e disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (c.d. Whistleblower). Approvazione atto organizzativo.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **16:45** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale in modalità videoconferenza.

Presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Giordani Julka	Si	
Vicesindaco	Laffi Luca	Si	
Assessore	Bortolotti Walter		Si
Assessore	Manica Marta	Si	
Assessore	Grandi Antonio	Si	

Assiste: **dott. Incapo Carlo Alberto Segretario Comunale**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Julka Giordani nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: D.Lgs 24 del 10 marzo 2023. Nuova procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica e disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (c.d. Whistleblower). Approvazione atto organizzativo.

Relazione:

Tra le misure di Prevenzione alla Corruzione e per la Trasparenza, come indicate nel Piano Triennale (d'ora in poi PTPCT), oltre alla formazione del personale, all'adozione di codici di comportamento, al divieto di pantouflag e, qualora fosse possibile, la rotazione del personale, rientra anche la misura definita 'whistleblowing'.

Per whistleblowing, termine mutuato dal mondo anglosassone e che può essere genericamente tradotto come 'la soffiata', si intende l'azione attraverso la quale il dipendente pubblico che, per effetto del proprio ruolo lavorativo, venga a conoscenza di un malfunzionamento della pubblica amministrazione oppure di un illecito o di una qualsiasi attività fraudolenta che si sta perpetrando o che è stata perpetrata, 'fa la soffiata' al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora in poi RPCT) che di conseguenza è obbligato ad attivarsi per eliminare o ridurre al minimo i danni conseguenti all'attività illecita nei modi previsti dalla vigente normativa.

La disciplina relativa al whistleblowing, prevista dalla direttiva UE 2019/1937 è stata recepita in Italia con il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in vigore dal 15/07/2023.

La Direttiva (UE) 2019/1937 pone come centrale il ruolo del whistleblower nella denuncia e nella prevenzione di violazioni di norme e al fine della salvaguardia del "benessere" della società.

L'obiettivo che intende perseguire il legislatore è infatti impedire o contrastare condotte che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e accrescere il livello di osservanza delle norme giuridiche in ambiti e settori in cui le violazioni possono arrecare un grave pregiudizio al pubblico interesse.

Per perseguire tale obiettivo, la direttiva europea impone agli Stati membri di obbligare un ampio numero di soggetti pubblici e privati a mettere a disposizione dei potenziali whistleblower canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e a proteggere gli stessi da eventuali ritorsioni.

Peraltro l'istituto e la disciplina del Whistleblowing sono stati oggetto di interesse da parte del legislatore nazionale prima ancora di quello comunitario essendo stato già previsto (per il settore pubblico) dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*).

La nuova disciplina comunitaria ha come scopo anche quello di garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione da parte del whistleblower: chi segnala fornisce infatti informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni.

Tuttavia nei confronti del segnalante necessita garantire la sua protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – contro eventuali atti ritorsivi e pregiudizievoli.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa anche a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione.

Sinteticamente pertanto, le principali novità previste dalla nuova disciplina di origine comunitaria sono:

- l'estensione dei destinatari degli obblighi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (RPCT), esterno (gestito da ANAC), nonché il canale della divulgazione pubblica;

- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriventi;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

La segnalazione, anche a seguito della nuova disciplina, continua ad essere indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della corruzione (RPCT) del Comune, che, ai sensi della vigente normativa, viene identificato nella figura del Segretario Comunale.

Al fine di adeguare il Comune di Villa Lagarina alle novità normative intervenute in materia, è stato redatto apposito disciplinare, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, col quale sono stati definiti il ruolo ed i compiti del RPCT, le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di whistleblowing e alle disposizioni di legge.

Conseguentemente è necessario procedere all'aggiornamento della procedura di segnalazione chiamata in seguito 'procedura segnalazioni e reclami whistleblowing', in adeguamento alla normativa di cui al citato decreto legislativo n. 24/2023;

Tanto premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina contenuta nella L.P. 23/1992 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo", nella L. 190/2012 e nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", con particolare riferimento al conflitto di interessi ed ai conseguenti obblighi di astensione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);

Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*);

Visto il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di recepimento della direttiva UE 2019/1937 in materia di whistleblowing;

Evidenziato come il whistleblowing rappresenti una misura di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e valido strumento per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa;

Dato atto a tal fine che tale strumento è previsto tra le misure da adottare come risultante dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 liberamente consultabile al seguente link:

<https://www.comune.villalagarina.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/PIANO-TRIENNALE-PREVENZIONE-CORRUZIONE-TRASPARENZA-2022-2024>;

Dato atto che per il perseguitamento delle finalità inerenti tale misura, necessita mettere a disposizione del segnalante appositi strumenti atti a tutelare lo stesso e le sue eventuali fonti contro potenziali ritorsioni adottando apposita procedura;

Ritenuto necessario, per le motivazioni tutte espresse nella parte premessuale della presente deliberazione, ed al fine di adeguare lo strumento alle novità intervenute con il D.Lgs. 24/2023, adottare apposito disciplinare, allegato in copia alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla nuova procedura di segnalazione definita 'procedura segnalazioni e reclami whistleblowing'.

Ritenuto inoltre autorizzare il RPCT del Comune di Villa Lagarina, identificato nella figura del Segretario Comunale, giusto decreto sindacale di nomina visionabile al seguente link

<https://www.comune.villalagarina.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/Nomina-del-RPCT-2023>, all'attivazione dello strumento tramite canale di segnalazione interna previa:

1. consultazione delle oo.ss. ai sensi dell'art. 4 co. 1 del D.Lgs. 24/2023;
2. parere favorevole da parte del RPD in merito al documento di Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati trattati nella 'procedura segnalazioni e reclami whistleblowing';

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 5 dicembre 2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 5 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Vista inoltre la deliberazione di Giunta comunale n. 165 di data 13 dicembre 2023, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione-PEG 2024-2026 schede finanziarie, investimenti e schede obiettivi, nonché la successiva deliberazione n. 171 di data 20 dicembre 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione-PIAO 2024-2026;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni tutte espresse in premessa, la nuova '*procedura segnalazioni e reclami whistleblowing*' nel testo allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il RPCT ad adottare ogni ulteriore misura e/o adempimento al fine dell'attivazione dello strumento di prevenzione rappresentato dal whistleblowing, previa acquisizione del parere favorevole da parte delle oo.ss. ai sensi dell'art. 4 co. 1 del D.Lgs. 24/2023 e del parere del RPD in relazione alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, oltre che di ogni ulteriore misura informativa destinata tanto al personale interno quanto all'utenza interna tramite i canali istituzionali dell'Ente;
3. di dare atto che ad attivazione effettuata la nuova procedura di segnalazione e le disposizioni per la tutela del 'whistleblower' dovranno essere inserite nel prossimo aggiornamento del Piano Integrato di Amministrazione e Organizzazione (P.I.A.O.);
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
5. di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
6. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
7. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

- c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegati:

1. Procedura Whistleblowing
2. Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali inerente alla segnalazione di illeciti (cd. whistleblowing)

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
dott.ssa Julka Giordani



Il Segretario Comunale
dott. Incapo Carlo Alberto

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)